

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE	PAG.	PAG.	
	PAG.		
Sostituzioni:		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	510	Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2476)	514
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	514, 515, 516
Contributo al Centro internazionale di studi di architettura « Andrea Palladio » con sede in Vicenza (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1886)	510	BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	515
PRESIDENTE	510, 511; 512, 513	CAIAZZA	515
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	510, 511, 512	GRANATA	516
LOPERFIDO	511	RACCHETTI, <i>Relatore</i>	514, 515
RAICICH	511, 512	Disegno e proposta di legge (Rinvio dalle discussioni):	
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	512	Servizi di educazione fisica e compenso agli insegnanti per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva (2337);	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		LETTIERI ed altri: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (2081)	517
GUI ed altri: Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura (2615)	513	PRESIDENTE	517
PRESIDENTE	513, 514	Votazione segreta:	
LOPERFIDO	513	PRESIDENTE	517
ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	514		
SPITELLA, <i>Relatore</i>	513, 514		

La seduta comincia alle 16,15.

DALL'ARMELLINA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bardotti, Fusaro e Reale Giuseppe sono rispettivamente sostituiti dai deputati Prearo, Bianchi Gerardo e Bianchi Fortunato per l'esame del disegno di legge e della proposta di legge n. 1886 e 2615.

Discussione del disegno di legge: Contributo al Centro internazionale di studi di architettura « Andrea Palladio » con sede in Vicenza (1886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo al Centro internazionale di studi di architettura " Andrea Palladio " con sede in Vicenza ». Ricordo che nella precedente seduta la Commissione, su proposta del relatore, aveva deliberato di richiedere alla Commissione bilancio un aggiornamento del parere emesso il 14 novembre 1969 dato il notevole lasso di tempo nel frattempo trascorso. La Commissione bilancio ha espresso nella seduta del 24 novembre 1970 un nuovo parere favorevole subordinatamente a talune modifiche.

L'onorevole Dall'Armellina ha facoltà di svolgere la relazione.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve anche perché la relazione che accompagna il disegno di legge è sufficientemente dettagliata nell'elencazione dei titoli che il Centro di studi di architettura « Andrea Palladio » ha per chiedere questo intervento dello Stato a favore delle iniziative da esso promosse.

Si tratta di un ente sorto nel 1958 su iniziativa del comune e della provincia di Vicenza, della camera di commercio, dell'ente provinciale per il turismo e di altre associazioni, che si sono accollate oneri per promuovere studi sui problemi dell'architettura antica e moderna, con particolare riguardo all'arte del Palladio ed ai suoi riflessi in Europa ed in America.

Il Centro dal 1958 ad oggi ha sviluppato la sua attività in due direzioni: didattica e

scientifico. Nel campo didattico sono ormai diventati una tradizione i corsi annuali di storia dell'architettura patrocinati dal Ministero della pubblica istruzione che hanno il merito di essere aperti ad un amplissimo numero di studiosi e di studenti anche stranieri e d'oltre oceano, provenienti dall'America, dalla Russia, dalla Polonia e dalle altre nazioni interessate ai problemi dell'architettura, particolarmente dall'architettura palladiana. Si svolgono inoltre convegni di urbanisti su temi riguardanti l'architettura palladiana, con le sue ripercussioni ed influenze sugli architetti successivi, italiani e stranieri. Anche questi convegni sono diventati una tradizione.

Accanto a questa attività prevalentemente didattica, che ha lo scopo di fare conoscere all'estero l'architettura palladiana e di richiamare l'interesse degli studiosi sui monumenti fondamentali dell'architettura mondiale, si svolge un'importantissima attività di rilevazione e documentazione da parte del Centro.

Come forse gli onorevoli colleghi hanno avuto modo di constatare è un'iniziativa del Centro il *Corpus palladianum*, la pubblicazione cioè di una collana che raccoglie le descrizioni e, nello stesso tempo, i disegni relativi ai più importanti monumenti palladiani. Sono già state fatte pubblicazioni di notevole impegno: un primo volume dedicato alla Rotonda di Vicenza, un secondo alla Basilica palladiana di Vicenza, un terzo alla Chiesa del Redentore di Venezia. Si tratta di pubblicazioni curate da eminenti studiosi e la collana è apprezzata in tutto il mondo.

L'attuale disegno di legge, vista l'importanza assunta dal Centro, propone di deliberare un riconoscimento giuridico, previsto nell'articolo 2, e, nel contempo, di provvedere ad un finanziamento, distribuito nel corso di dieci anni, nella misura di 20 milioni annui per le iniziative in atto e da attuarsi, per l'ampliamento del *Corpus palladianum*, la raccolta di tutti i disegni ed opere che sia ancora possibile rintracciare del Palladio e degli allievi, e per l'impianto di mostre che servano a fare conoscere il pregio di queste opere anche all'estero.

Il disegno di legge, già approvato dalla VI Commissione del Senato, passò all'esame della nostra Commissione con il parere della Commissione bilancio che suggerì alcune modifiche. Vicende politiche fecero quindi ritardare l'approvazione, per cui nella scorsa seduta fummo costretti a chiedere nuovamente il parere della Commissione bilancio

per uno scorrimento dei termini. La V Commissione suggerisce alcune modifiche agli articoli 1 e 3, necessarie perché i termini previsti non trovavano corrispondenza cronologica nelle possibilità di bilancio precedenti.

Per l'articolo 1, primo comma, si propone quindi il seguente testo: « In favore del Centro internazionale di architettura " Andrea Palladio ", in Vicenza, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 40 milioni per l'anno finanziario 1970 e di lire 20 milioni per ciascun esercizio dal 1971 al 1978, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ». È solo una questione di scorrimento di termini. Il secondo comma resta identico. Per esigenze di coordinamento e di reperimento delle disponibilità la V Commissione propone anche la seguente modifica dell'articolo 3: « All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 20 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Le modifiche, come si vede, riguardano solo i termini e la possibilità di reperimento della copertura; ed il relatore, come altra volta ha già detto, è favorevole.

PRESIDENTE. Richiario aperta la discussione generale.

LOPERFIDO. Il nostro gruppo è sostanzialmente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Tuttavia sente il dovere di muovere un'osservazione d'ordine generale, che del resto è già stata sollevata in altre occasioni: gli enti che sorgono con il contributo di enti locali, spesso, dopo un periodo più o meno lungo di attività, non riescono più a perseguire i loro fini istituzionali. Nel caso specifico si tratta di un centro di architettura che, proprio per il nome che porta e per le finalità che persegue, si occupa di problemi non soltanto di carattere storico-critico, ma che hanno anche attinenza alle questioni del mondo contemporaneo (urbanistica, ecc.).

Direi che le proposte di modifica che sono state avanzate erano inevitabili per il modo stesso in cui è nato il provvedimento e per la discussione che vi è stata sulla proposta di stralcio. Nell'altro ramo del Parlamento sorsero perplessità in ordine al contributo di 20 milioni annui che doveva essere sottratto all'edilizia scolastica. Questo scoglio è poi stato superato, così come le osservazioni relative al decorso dei termini sorte in sede di Commissione bilancio.

Il nostro gruppo si dichiara pertanto favorevole all'approvazione del testo, con le modifiche proposte.

RAICICH. Prendo la parola non per aggiungere altre osservazioni a quelle svolte a nome del nostro gruppo dal collega Loperfido, ma per insistere su una richiesta già più volte formulata in casi analoghi che finora non ha avuto risposta.

Spesso nel corso di questa legislatura ci siamo trovati di fronte a disegni di legge per finanziamenti straordinari o annuali a favore di vari enti culturali sorti per iniziativa di enti locali. Si ha l'impressione che questi interventi dello Stato servano ad agevolare ed in alcuni casi a sviluppare iniziative che possono essere non sempre lodevoli. Noi abbiamo ripetutamente chiesto che ci fosse offerto in sede di Commissione un quadro organico e complessivo di questa politica di sostegno di iniziative culturali. Non sapendo come lo Stato distribuisce i fondi o come il Governo assume iniziative legislative, si può temere che iniziative molto lodevoli possano rimanere sacrificate e che altre meno meritevoli siano finanziate.

Pertanto, pur ribadendo il nostro assenso al provvedimento in esame, rinnoviamo la richiesta di un quadro organico di tutti gli interventi in questo settore.

Vorrei aggiungere che il criterio adottato dalla Commissione bilancio in ordine allo scorrimento dei termini ci sembra corretto; purtroppo tale criterio non sempre è stato adottato, poiché in certi casi sono state finanziate con decorrenza immediata spese abusivamente sostenute in base ad una circolare ministeriale in un anno precedente, secondo un criterio completamente difforme da quello della correttezza amministrativa ed anche legislativa, visto che i relativi provvedimenti sono stati approvati dal Parlamento.

Si tratta di un'osservazione che non è affatto riferibile al disegno di legge in esame, ma che deve essere costantemente alla nostra attenzione.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1970

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*: La richiesta dell'onorevole Raicich è stata avanzata in altre occasioni anche dal nostro gruppo. Ritengo che sarebbe veramente utile che la nostra Commissione fosse messa al corrente delle istituzioni che operano nel campo culturale ed artistico anche con il contributo dello Stato. Pertanto si tratta di una richiesta che può essere condivisa e che il relatore fa propria.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie i suggerimenti avanzati dalla V Commissione. Inoltre prende atto della richiesta dell'onorevole Raicich anche se il complesso dei contributi è indicato nel bilancio del Ministero.

RAICICH. Ma non sempre in forma specifica.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comunque posso rinnovare l'impegno di portare in Commissione una relazione completa ed aggiornata, anche sui criteri che presidono alla politica di intervento in questo settore.

Condivido le osservazioni fatte dall'onorevole Loperfido sulla tutela dei beni culturali; anzi a questo proposito vorrei informare la Commissione che sta per iniziare la seconda fase dei lavori dell'apposita Commissione di inchiesta. Accanto alla tutela dei beni culturali, essa dovrebbe prevedere gli strumenti idonei a realizzare la tutela stessa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Al Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza, è concesso un contributo annuo di lire 20 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascun esercizio finanziario, dal 1968 al 1976.

Il Centro internazionale, che ha personalità giuridica pubblica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La Commissione bilancio propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« In favore del Centro internazionale di architettura " Andrea Palladio ", in Vicenza,

è autorizzata la concessione di un contributo di lire 40 milioni per l'anno finanziario 1970 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 rimane pertanto così formulato:

ART. 1.

In favore del Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 40 milioni per l'anno finanziario 1970 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Centro internazionale, che ha personalità giuridica pubblica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio » predisporrà uno schema di statuto, contenente le norme per il suo funzionamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

All'onere di lire 20.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 si provvede, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 3523 del relativo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Quanto all'onere annuo, di pari importo, afferente

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1970

al 1969 e al 1970, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1969, e del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa dell'anzidetto Ministero per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione propone il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

« All'onere di lire 40 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 20 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Gui ed altri: Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura (2615).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gui, Compagna, Bertè e Romanato: « Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura ».

L'onorevole Spitella ha facoltà di svolgere la relazione.

SPITELLA, Relatore. Credo che tutti conoscano sufficientemente l'entità ed il valore dell'attività svolta dalla Società europea di cultura.

In poche parole, si tratta di prorogare il contributo finanziario che lo Stato italiano ha concesso per un primo decennio (in base appunto ad una legge del 1961), a questa isti-

tuzione sorta negli anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale. Essa ha avuto, a livello internazionale, il consenso dei più illustri ed autorevoli esponenti del mondo della cultura, da Benedetto Croce ad Ungaretti, da De Sanctis a Mauriac.

L'associazione ha sede a Venezia e si prefigge di accentuare, attraverso incontri, iniziative, dibattiti e pubblicazioni, lo scambio di idee al di sopra ed al di fuori delle divisioni a vario livello fra gli Stati. È interessante sottolineare che all'associazione aderiscono nazioni ubicate al di qua ed al di là della cortina di ferro.

Stando così le cose, non credo saranno necessarie ulteriori sollecitazioni al fine di ottenere il consenso della Commissione per questo provvedimento, nei confronti del quale la III Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la V Commissione ha posto come unica condizione una modifica che potrebbe essere addirittura non considerata tale. Poiché infatti la legge era stata approvata nel momento in cui gli esercizi finanziari erano a scavalco dell'anno solare, la modifica proposta dalla Commissione bilancio si riferisce all'esercizio finanziario del 1971, per il quale sono necessari soltanto 15 milioni, essendo gli altri 15 già stanziati in base alla legge vigente in precedenza. La variazione di bilancio per il 1971 deve quindi essere soltanto di 15 milioni, mentre per gli esercizi successivi sarà di 30 milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LOPERFIDO. La relazione dell'onorevole Spitella è stata necessariamente breve, in quanto a tutti noi è perfettamente nota l'attività più che ventennale della Società europea di cultura; essa infatti è particolarmente cara al Parlamento, essendo una delle poche che ha tra i suoi membri appunto dei parlamentari. Anzi, a questo proposito si potrebbe sottolineare il fatto che, mentre per quanto riguarda l'altro ramo del Parlamento la rappresentanza è piuttosto varia, figurando in essa nomi come Bargellini, Giorgio Bo, Terracini, Merzagora, e molti altri, per quanto riguarda la Camera dei deputati la rappresentanza se così si può dire è senz'altro autorevole ma più limitata: Andreotti, Gonella, Gui, Russo, ecc.

Preciso comunque che si tratta di una osservazione a carattere personale che non incide affatto sulla decisione del nostro gruppo favorevole al provvedimento.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1970

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPITELLA, Relatore. Mi associo alle considerazioni fatte dall'onorevole Loperfido, auspicando che presso la Società europea di cultura vi sia una più vasta rappresentanza della Camera.

Credo che l'onorevole Franceschini sarà senz'altro sensibile al voto che in questo momento esprimiamo.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è neutrale circa la questione delle rappresentanze dei due rami del Parlamento. Per il resto concorda con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il contributo concesso alla Società europea di cultura (SEC) con sede in Venezia, dalle leggi 22 novembre 1961, n. 1323, e 16 gennaio 1967, n. 4, è prorogato fino all'esercizio finanziario 1980 nella misura di annue lire 30 milioni.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

All'onere derivante dall'assegnazione del contributo previsto dal precedente articolo 1, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1971 mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle opportune variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio propone di sostituirlo con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle opportune variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla V Commissione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2576).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Racchetti ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, Relatore. Desidero ricordare che il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969, n. 119, prevedeva tra l'altro una nuova misura dell'indennità dovuta ai presidenti e ai membri delle commissioni per gli esami di maturità e che, con altro disegno di legge, è stata prevista una nuova misura dell'indennità per i presidenti e i commissari dell'esame di licenza media.

Dai predetti provvedimenti rimane escluso il personale non insegnante, di segreteria e ausiliario, che pure esplica una attività straordinaria per lo svolgimento degli esami medesimi.

Il disegno di legge in esame si propone di rimediare, almeno parzialmente, a questa lacuna, prevedendo un aumento delle indennità di esame, sia per la maturità sia per gli esami di licenza media, al personale non insegnante nelle seguenti misure: ai segretari ed ai censori di disciplina lire mille per gli esami di maturità e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media; agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri e ai bidelli capi lire 600; ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausi-

liaria del personale di cucina degli accudienti ai convitti e guardarobiere lire 550.

Si tratta di aumenti piuttosto modesti (si aggirano infatti dalle 150 alle 200 lire giornaliere), ma essi sono doverosi, per cui mi auguro che la Commissione esprima parere favorevole al disegno di legge, che se verrà approvato entro il 1970, permetterà al personale interessato di percepire gli arretrati di questi aumenti, che decorrono dal 1° giugno 1969.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIAZZA. Vorrei osservare, come già sottolineai nel mio intervento sul bilancio, che esiste una mancanza di collegamento negli uffici del Ministero della pubblica istruzione, in occasione della predisposizione di disegni di legge riguardanti il personale della scuola. Accade di tanto in tanto che si lascino fuori da un provvedimento alcuni settori, che poi dobbiamo inserire con apposite iniziative sia governative, sia parlamentari.

La stessa cosa dobbiamo lamentare oggi, in presenza di un disegno di legge che ha lasciato fuori dai benefici che si intendono introdurre i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RACCHETTI, Relatore. Informo l'onorevole Caiazza che il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo dei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo unico, con il quale si estende l'aumento delle indennità per il personale non insegnante ai dipendenti dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

BIASINI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo concorda con le osservazioni dell'onorevole Caiazza sulla necessità di estendere questi benefici anche al personale non insegnante dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

Tale personale infatti è costretto a prestare servizio anche durante il periodo degli esami di maturità e di licenza media, per cui ragioni di equità consigliamo di estendere il trattamento previsto dal provvedimento a questo personale.

Abbiamo quindi ritenuto opportuno presentare un emendamento sostitutivo dei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo unico, al fine di completare il disegno di legge nel senso auspicato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

A partire dal 1° giugno 1969, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità, e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capi, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella H annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli enti locali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i numeri 1, 2 e 3 dell'articolo unico con i seguenti:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e al personale di econo-

mato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella *H* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

GRANATA. Nell'annunciare il voto favorevole del gruppo comunista non posso sottacere la nostra contrarietà, sia pure solo formale, a provvedimenti di questo tipo: parziali, settoriali, insufficienti e tardivi. Sarebbe auspicabile che si adottasse una volta per tutte un provvedimento organico, tale da consentire anche una valutazione comparativa delle indennità da corrispondere al personale insegnante e non, impegnato in questo tipo di esami, cosicché l'indennità fosse proporzionale alla funzione di ciascuno di questi dipendenti, insegnanti e non insegnanti. Si eviterebbero speculazioni che potrebbero sorgere ove noi ora proponessimo un incremento delle cifre qui indicate. Non abbiamo una visione organica e comparativa e siamo sempre di fronte a provvedimenti che arrivano all'ultimo momento e sui quali non possiamo esprimere la nostra opinione per non nuocere al personale che attende e che non sarà neppure soddisfatto perché — come lo stesso relatore ha riconosciuto — si tratta di incrementi molto modesti che saranno accettati in virtù di quel principio che i siciliani esprimono con questa frase: « Ogni feगतello di mosca è sostanza » !

Si deve quindi tenere conto delle esigenze di questo personale sottoposto a fatiche considerevoli ed a responsabilità di non scarso rilievo.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento presentato dal Governo im-

porterebbe un aumento di spesa, lo pongo in votazione in via di principio.

(È approvato).

A seguito della votazione testé effettuata l'articolo unico risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

A partire dal 1° giugno 1969, al personale non insegnante degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, presente in servizio negli istituti e scuole medesime durante il periodo degli esami di Stato di maturità e di licenza della scuola media, ferma restando la corresponsione delle indennità previste dalle vigenti disposizioni per ogni alunno iscritto agli esami, è dovuto, dal giorno precedente l'inizio delle prove a quello seguente la chiusura della sessione, un compenso giornaliero nella misura che segue:

1) ai segretari ed ai censori di disciplina, ai vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, alle maestre istitutrici degli educandati femminili dello Stato e al personale di economato del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato lire 1.000 per gli esami di Stato di maturità e lire 800 per l'esame di licenza della scuola media;

2) agli applicati di segreteria, agli aiutanti tecnici, ai magazzinieri ed ai bidelli capo, ai bidelli capo del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 600 per tutti gli esami indicati nel n. 1);

3) ai bidelli ed agli appartenenti ai ruoli della carriera ausiliaria del personale di cucina, degli accudienti ai convitti e guardarobiere, di cui alla tabella *H* annessa alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, al personale ausiliario del ruolo unico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1966, n. 359, lire 550 per tutti gli esami indicati nel n. 1).

I predetti compensi faranno carico al bilancio dello Stato anche per il personale fornito dagli enti locali.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970 si provvede con le disponibilità dei capitoli 1766, 1845, 2011 e 2086 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo, e per i successivi esercizi con le disponibilità

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1970

dei corrispondenti capitoli dei relativi stati di previsione dello stesso Ministero.

Per l'anno finanziario 1970 gli stanziamenti dei suddetti capitoli potranno essere modificati, con compensazione, mediante decreti del Ministro del tesoro.

Trasmetterò alla V Commissione bilancio l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze finanziarie. Rinvio pertanto ad altra seduta il seguito della discussione.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Servizi di educazione fisica e compenso agli insegnanti per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva (2337) e della proposta di legge Lettieri, Moro Dino e Giordano: Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica (2081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Servizi di educazione fisica e compenso agli insegnanti per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lettieri, Moro Dino e Giordano: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica ».

Dal momento che è assente il relatore e ci è pervenuto soltanto il parere favorevole della V Commissione, mentre è previsto per domani quello della I Commissione, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Gui ed altri:

« Proroga del contributo di lire 30 milioni alla Società europea di cultura » (2615):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge:

« Contributo al Centro internazionale di studi di architettura " Andrea Palladio " con sede in Vicenza » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1886):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Prearo, Bertè, Bini, Calvetti, Caiazza, Dall'Armellina, Bianchi Gerardo, Giannantoni, Giordano, Granata, Lettieri, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Meucci, Mitterdorfer, Nannini, Racchetti, Raicich, Bianchi Fortunato, Romanato, Sanna, Spitella e Tedeschi.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO